

vede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).**

**(A.C. 4246 – Sezione 12)**

**ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 30.**

*(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).*

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

a) l'identità e la cittadinanza del ricercato;

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) l'indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;

d) la natura e la qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

e) la descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

f) la pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, la pena minima e massima stabilita dalla legge;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro del-

l'Unione europea in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso ha dichiarato di accettare la traduzione.

3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 23, comma 1.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 30.**

*(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).*

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 30. — (Contenuto del mandato d'arresto europeo).** — 1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello allegato alla decisione quadro:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell'esistenza di uno dei provvedimenti indicati nell'articolo 28;

d) natura e qualificazione giuridica del reato, anche tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

e) descrizione del fatto contestato, compresa l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle

lingue ufficiali dello Stato membro in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso abbia dichiarato di accettare la traduzione.

3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 35, comma 1.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).**

**(A.C. 4246 – Sezione 13)**

ARTICOLO 31 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 31.

*(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo).*

1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

**(A.C. 4246 – Sezione 14)**

ARTICOLO 32 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 32.

*(Principio di specialità).*

1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di spe-

cialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.

**(A.C. 4246 – Sezione 15)**

ARTICOLO 33 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 33.

*(Computabilità della custodia cautelare all'estero).*

1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, 304 e 657 del codice di procedura penale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 33.

*(Computabilità della custodia cautelare all'estero).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 33. — *(Computo della custodia cautelare espletata).* — 1. Ai fini dell'articolo 657 del codice di procedura penale, si computa il periodo di custodia cautelare espiata in esecuzione del mandato d'arresto europeo prima della consegna.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).**

*Al comma 1, dopo le parole: articoli 303 aggiungere le seguenti: , comma 4.*

**33. 51.** Sinisi.

**(Approvato)**

**(A.C. 4246 – Sezione 16)**

**ARTICOLO 34 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**CAPO III**

**MISURE REALI**

**ART. 34.**

*(Richiesta in caso di sequestro  
o di confisca di beni).*

1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

**(A.C. 4246 – Sezione 17)**

**ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 35.**

*(Sequestro e consegna di beni).*

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può

disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro ove non ricorrano le ipotesi di cui al comma 9 e all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

8. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 35.

*(Sequestro e consegna dei beni).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 35. — *(Sequestro e consegna dei beni).* — 1. La corte di appello competente per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di propria iniziativa, provvede anche a sequestrare i beni che possono essere necessari a fini di prova ovvero costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

2. La corte provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260 commi 1 e 2 del codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

3. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

4. Nel caso in cui gli stessi beni siano già oggetto di un provvedimento di sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, la consegna allo Stato membro richiedente avviene previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, eventualmente condizionato alla restituzione dei beni stessi. In caso negativo, si fa luogo alla consegna quando il provvedimento di sequestro cessi comunque la sua efficacia.

5. Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato italiano ovvero da terzi.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).**

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ove non ricorrano le ipotesi di cui al comma 9 e con le seguenti: salvaguardando i*

diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui.

**35. 51.** Sinisi.

***(Approvato)***

***(A.C. 4246 – Sezione 18)***

ARTICOLO 36 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 36.

*(Concorso di sequestri).*

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9.

2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

***(A.C. 4246 – Sezione 19)***

ARTICOLO 37 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

SPESE

ART. 37.

*(Spese).*

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello

Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 37 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO IV

SPESE

ART. 37.

(*Spese*).

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 37. — (*Spese*). — 1. Restano a carico dello Stato italiano le spese sostenute sul proprio territorio per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

(**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler**).

(A.C. 4246 – Sezione 20)

ARTICOLO 38 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38.

(*Obblighi internazionali*).

1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano

qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tal caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.

2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

(A.C. 4246 – Sezione 21)

ARTICOLO 39 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 39.

(*Norme applicabili*).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

(A.C. 4246 – Sezione 22)

ARTICOLO 40 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 40.

(*Disposizioni transitorie*).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e rice-

vuti dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 40 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 40.

*(Disposizioni transitorie).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 40. — *(Disposizioni transitorie).* —

1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo il 1° gennaio 2004.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002

restano applicabili le disposizioni anteriormente vigenti in materia di estradizione.

3. Nelle more della piena operatività del SIS per quanto concerne la trasmissione delle informazioni prescritte per il mandato di arresto europeo, il presidente della corte di appello, nell'ipotesi di cui all'articolo 11, e ove non ancora ricevuto, provvede a chiedere immediatamente, anche tramite il servizio di cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria emittente la trasmissione del mandato d'arresto.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).**

*Al comma 3, sostituire le parole:* la data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* il 1° gennaio 2004.

**40. 53.** Sinisi.

*Sostituire il titolo con il seguente:* Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).**

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2004, N. 107, RECANTE PROROGA DEL TERMINE DI VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLE SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE (SOA) AGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI (4935)**

**(A.C. 4935 – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4935 – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

NULLA OSTA

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4935 – Sezione 3)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, è conver-

tito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. Il termine previsto all'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 15 luglio 2004.

**ARTICOLO 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4935 – Sezione 4)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE**

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1. – 1. L'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è sostituito dal seguente:

“ART. 4. (Validità attestazioni SOA) – 1. È prorogata al 15 luglio 2004 la validità

delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le quali la scadenza del termine per la verifica triennale ivi prevista interviene prima di tale data».

*Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 1-bis. — 1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 i termini relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di cui all'articolo 22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

ART. 1-ter. — 1. Le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006 ».

*Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente:*

« Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ».

#### (A.C. 4935 — Sezione 5)

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1-ter.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2006 con le seguenti: 1° gennaio 2007.*

**1-ter. 1.** Iannuzzi, Vigni, Chianale.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2006 con le seguenti: 1° luglio 2006.*

**1-ter. 2.** Vigni, Iannuzzi, Chianale.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-quater. — 1. Al fine di consentire l'esecuzione dei programmi di infrastrutturazione di rilevante interesse pubblico, i cui lavori siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei casi di risoluzione per grave inadempimento, gravi irregolarità o grave ritardo nell'esecuzione disciplinati dagli articoli da 118 a 120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, le eventuali azioni avverso la pronuncia di risoluzione della stazione appaltante non sospendono l'efficacia delle operazioni di rilascio del cantiere, fermo restando l'eventuale responsabilità per danni all'esito del giudizio di merito. L'intimazione al rilascio immediato del cantiere, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, costituisce titolo esecutivo idoneo alla riconsegna in forma coattiva del cantiere medesimo.

**1-ter. 01.** Lupi.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-quater. — 1. Le disposizioni in materia processuale disciplinate dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, possono trovare applicazione anche alle procedure di esproprio, appalto e aggiudicazione e comunque di consegna per interventi compresi in programmi di infrastrutturazione di rilevante interesse pubblico, approvati con appositi contratti di programma.

**1-ter. 02.** Lupi.



**(A.C. 4935 – Sezione 6)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

sull'avvio del sistema di qualificazione delle imprese hanno avuto incidenza interventi normativi che hanno differito l'entrata in vigore della stessa normativa, rendendone non agevole l'applicazione,

impegna il Governo

a garantire che nell'applicazione della normativa, anche attraverso l'adozione di apposite circolari, non vi sia alcuna soluzione di continuità nella validità delle attestazioni.

9/4935/1 Chianale, Vigni, Zunino.

La Camera,

premesso che:

sull'avvio del sistema di qualificazione delle imprese hanno avuto incidenza interventi normativi che hanno differito l'entrata in vigore della stessa normativa, rendendone non agevole l'applicazione;

il mercato della qualificazione che si è creato richiede un'attenta vigilanza e misure dirette a rafforzare i controlli sull'attività di qualificazione in considerazione delle recenti inchieste su alcune SOA, le quali sembrano evidenziare un crescente allarme nei confronti di infiltrazioni malavitose sulle procedure di attestazione;

il nuovo mercato della qualificazione deve riguardare l'uso degli strumenti promozionali e il controllo dell'effettivo possesso dei requisiti da parte delle imprese;

il sistema di qualificazione vigente richiede impegno e non scettica noncuranza da parte delle stazioni appaltanti; impone, in un mercato in cui esiste soli-

darietà di interessi tra le imprese operanti e impermeabilità dell'agire amministrativo, l'uso di tutti gli strumenti che sono idonei ad assicurare la trasparenza, a rendere effettive, con l'indipendenza, l'impermeabilità delle SOA ad interessi diversi da quello che attiene al corretto svolgimento delle operazioni di qualificazione;

il sistema di qualificazione richiede interventi regolatori che indirizzino ad un'attività uniforme e che assicurino la parità di trattamento delle imprese nelle verifiche assegnate alle SOA,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche normativa, tesa ad assegnare all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, al fine di vigilare sul regolare funzionamento del mercato, il potere di irrogare sanzioni nei casi di omessa comunicazione di fatti rilevanti da parte delle SOA e quello di controllo per la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione.

9/4935/2 Zunino, Chianale, Vigni.

La Camera,

rilevato che il Parlamento è recentemente intervenuto con modifiche alla legge n. 109 del 1994, e segnatamente all'articolo 8, attraverso la legge 1° agosto 2002, n. 166;

considerato il parere dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici e quello del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2001, n. 34, in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici;

considerato che il parere approvato dall'VIII Commissione sullo schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2001, n. 34, in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, conteneva una serie di osservazioni e condizioni ad oggi disattese;

tenuto conto che la scelta di demandare al settore privato il sistema di qualificazione delle imprese non ha conseguito tutti gli effetti auspicati, soprattutto in ordine alla possibilità di esercitare un penetrante controllo sui requisiti necessari per ottenere la qualificazione;

considerato che occorre instaurare un rapporto collaborativo pieno tra il settore pubblico e i soggetti privati come le SOA, superando l'attuale atteggiamento in qualche modo originato anche dalla scelta legislativa secondo cui le SOA, nello svolgimento dell'attività di attestazione, non esercitano una pubblica funzione; ciò soprattutto per consentire alle SOA di dialogare con le pubbliche amministrazioni deputate a certificare l'esistenza dei requisiti necessari per il rilascio dell'attestazione;

vista la necessità di rafforzare le misure dirette all'intensificazione dei controlli sull'attività di qualificazione, considerando anche le recenti inchieste su alcune SOA, le quali sembrano evidenziare un crescente allarme nei confronti di infiltrazioni malavitose sulle procedure di attestazione;

vista la sentenza del Consiglio di Stato del 2 marzo 2004, n. 991, la quale ha riconosciuto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici il potere di annullare gli attestati rilasciati dalle SOA, necessari alle imprese per la partecipazione alle gare per l'esecuzione di lavori pubblici;

considerato che la stessa sentenza riconosce all'Autorità il potere di annullare il provvedimento di autorizzazione (attestato) rilasciato dalla SOA laddove, nell'ambito dell'attività di controllo svolta, riscontrasse la carenza di taluni requisiti,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche normativa, tesa a disciplinare in maniera

adeguata, rispetto alla normativa vigente, il potere di vigilanza sul sistema di qualificazione e sulle attestazioni, in modo da rafforzare il potere di controllo sulla veridicità della documentazione di cui sono in possesso le SOA.

9/4935/**3** Vigni, Chianale, Zunino.

La Camera,

visti i contenuti del decreto n. 107 del 26 aprile 2004;

impegna il Governo

ad assicurare l'applicazione del provvedimento anche con mirate circolari esplicative.

9/4935/**4** Tuccillo.

La Camera,

visto il decreto-legge n. 107 del 26 aprile 2004;

impegna il Governo

ad assegnare all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici il potere di controllo per la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'attestazione.

9/4935/**5** Merlo.

La Camera,

visto il decreto-legge n. 107 del 26 aprile 2004;

impegna il Governo

ad assegnare all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici anche i poteri di irrogazione di sanzioni nei casi di omissione di comunicazione delle irregolarità da parte delle SOA.

9/4935/**6** Reduzzi.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 1880 — SENATORE CALVI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE IN MATERIA DI SO-SPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DI TERMINI PER LA RIABILITAZIONE DEL CONDANNATO (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (4398)**

**(A.C. 4398 — Sezione 1)**

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA  
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — 1. Al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 460 del codice di procedura penale le parole: « nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di tre anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di un anno ».

**5. 01.** Pisapia.

**(A.C. 4398 — Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 1.

**(A.C. 4398 — Sezione 3)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:*

NULLA OSTA.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-  
semblea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4398 — Sezione 4)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE

ART. 1.

1. All'articolo 163 del codice penale  
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « cin-  
que anni » sono sostituite dalle seguenti:

« tre anni » e le parole: « due anni se la condanna è per contravvenzione » sono sostituite dalle seguenti: « un anno se la condanna è per contravvenzione »;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tali casi il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di due anni »;

c) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tali casi il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di due anni »;

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria raggugliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno ».

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 13.** Bonito.

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).*

**1. 14.** Bonito, Lettieri.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1. 4.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) al primo comma, le parole da: « alla reclusione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « a pena pecuniaria congiunta alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena della reclusione o dell'arresto rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione ».

**1. 16.** Pisapia.

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) al primo comma, le parole da: « ovvero a pena » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « anche se congiunti a pena pecuniaria, ovvero a pena pecuniaria che, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione ».

**1. 17.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera c).*

**1. 15.** Bonito.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera.*

**1. 10.** Carrara, Saia, Nespoli.

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis)* Al primo comma è aggiunto infine il seguente periodo, « In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

**1. 120.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1. 11.** Carrara, Saia, Nespoli.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b)* al secondo comma, le parole da: « restrittiva della libertà » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « pecuniaria congiunta ad una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni. »

**1. 18.** Pisapia.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b)* al secondo comma, le parole da: « ovvero una pena » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « anche se congiunta a pena pecuniaria, ovvero una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni. »

**1. 19.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: due anni aggiungere le seguenti: « , se la condanna è per delitto, e di un anno, se la condanna è per contravvenzione ».*

**1. 123.** La Commissione.

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b-bis)* Al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo « In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

**1. 121.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1. 12.** Carrara, Saia, Nespoli.

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c)* al terzo comma, le parole da: « restrittiva della libertà » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « pecuniaria congiunta ad una pena restrittiva

della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, ovvero una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi. »

**1. 20.** Pisapia.

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) al terzo comma, le parole da: « ovvero una pena » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « anche se congiunta a pena pecuniaria, ovvero una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi. »

**1. 21.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: due anni aggiungere le seguenti: « , se la condanna è per delitto, e di un anno, se la condanna è per contravvenzione ».*

**1. 124.** La Commissione.

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

c-bis) Al terzo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo, « In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

**1. 122.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 4398 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. All'articolo 165 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « conseguenze dannose o pericolose del reato » sono inserite le seguenti: « , ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa »;

b) al secondo comma, le parole: « , salvo che ciò sia impossibile » sono soppresse;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163 ».

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 2.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**2. 1.** Pisapia.

**(A.C. 4398 – Sezione 6)****ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 3.**

1. All'articolo 179 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « almeno tre anni »;

b) al secondo comma, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « almeno otto anni »;

c) al terzo comma, la parola: « , parimenti, » è soppressa;

d) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

« Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 3.**

*Sopprimere gli articoli 3 e 4.*

**3. 10.** Bonito.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**3. 1.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**3. 2.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

**(A.C. 4398 – Sezione 7)****ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 4.**

1. All'articolo 180 del codice penale, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni » e le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

**(A.C. 4398 – Sezione 8)****ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. Dopo l'articolo 18 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 18-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 165 con le seguenti: al secondo comma dell'articolo 165.*

**5. 1.** Carrara, Saia, Nespoli.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — 1. Al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 460 del codice di procedura penale le parole: « nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni » sono

sostituite dalle seguenti: « nel termine di tre anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di un anno ».

**5. 01.** Pisapia.

**(A.C. 4398 – Sezione 9)**

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.